



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE, PROMOZIONE DELLA CITTA',
ATTIVITA' CULTURALI

UFFICIO COMUNICAZIONE DI MARKETING, DIGITAL-SOCIAL-MEDIA STRATEGY,
SVILUPPO DEL BRAND GENOVA

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE STRATEGICA E REALIZZAZIONE DI UN
PIANO DI COMUNICAZIONE DIGITAL PER PROMUOVERE IL
BRAND E LA DESTINAZIONE TURISTICA GENOVA IN ITALIA E
ALL'ESTERO NELL'ANNO 2019

CIG 77958456CE

Premessa

Nel 2019 il Comune di Genova intende sviluppare una comunicazione strategica e integrata, al fine di promuovere il brand e la destinazione turistica Genova, in Italia e all'estero, sulla base del "Capitolato tecnico-brief 2019" allegato.

Responsabile del Procedimento (RUP): dott. Cesare Torre – Direttore della Direzione Marketing Territoriale, Promozione della Città, Attività culturali del Comune di Genova.

Informazioni e chiarimenti: Direzione Marketing Territoriale, Promozione della Città, Attività Culturali - Via Garibaldi 9 - Genova 16124 - Dott.ssa Marisa Gardella email: mgardella@comune.genova.it - Dott.ssa Daniela Manzato email: dmanzato@comune.genova.it.

Tutte le richieste di chiarimento potranno essere proposte entro un termine massimo di tre giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte, sul portale degli acquisti in rete delle PA (MePA). Le risposte saranno inoltrate, qualora abbiano rilevanza generale, a tutte le imprese invitate alla gara.

Art. 1 – Oggetto dell' appalto e PASSOE

Il presente appalto ha per oggetto un servizio di progettazione strategica e la realizzazione di un piano di comunicazione digital per promuovere il brand e la destinazione turistica Genova in Italia e all'estero, nell'anno 2019.

Il presente appalto è stato strutturato su un unico lotto trattandosi di un'unica prestazione declinata in vari step tra loro interconnessi.

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese partecipanti, la presente RDO è stata predisposta sullo specifico bando del MePA di Consip.

NB: Le ditte partecipanti dovranno allegare in procedura il PASSOE di cui all'art.2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente.

Il PASSOE dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili).

Art. 2 – Importo dell' appalto e durata del contratto

Il presente appalto viene aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **€ 221.000 (iva esclusa)**.

Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dalla quota relativa alle attività di pianificazione e realizzazione delle campagne, la quota per l' ideazione creativa, book fotografico, produzione di tutti gli esecutivi che si renderanno necessari per la realizzazione delle campagne proposte e la quota relativa al fee d'agenzia, in ragione del ribasso offerto. Detto importo remunera l'aggiudicatario per tutti gli oneri sostenuti e da sostenere, per tutte le attività che dovrà porre in essere in adempimento del servizio.

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad euro 0, trattandosi di lavoro intellettuale.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non vi è obbligo di indicare il costo della manodopera, ex art. 95 comma 10 Codice appalti.

Si evidenzia che l'aggiudicatario, qualora necessario, **dovrà farsi carico di anticipare il budget per la realizzazione delle campagne digital** relative al servizio richiesto.

Il rapporto contrattuale avrà durata dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione fino al completamento di tutte le prestazioni previste, che dovrà avvenire, comunque, entro e non oltre il 31 marzo 2020.

L'importo contrattuale potrà essere aumentato o ridotto nel limite del 20% d'obbligo, senza alcuna pretesa da parte della ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, l'affidatario si riserva la facoltà, di affidare all'aggiudicatario nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura.

Si applicherà il meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment).

Art. 3 – Condizioni di partecipazione

Le imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art.45, comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Predetto D. Lgs. 50/2016.

I concorrenti per essere ammessi alla presente gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione, per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza (*In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante*);

b) realizzazione di almeno due progetti di comunicazione online e offline e di campagne di web marketing nella promozione di destinazioni turistiche per un importo di almeno euro 150.000 ciascuno, nel triennio 2016-2017-2018 (*In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal*

raggruppamento, coerentemente con le rispettive quote di esecuzione, purchè la mandataria lo posseda in parte prevalente, al fine di garantire le capacità tecniche per l'assolvimento del servizio);

c) realizzazione di almeno un concept creativo e declinazione grafica per campagne digital multicanale di promozione di destinazioni turistiche, a livello nazionale e/o internazionale, curate nel triennio 2016-2017-2018 (*In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto da almeno un'impresa partecipante*);

d) capacità di sostenere il progetto dal punto di vista finanziario e imprenditoriale, viene richiesto un fatturato globale non inferiore ad Euro 400.000,00 nel triennio 2016-2017-2018 (*In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, coerentemente con le rispettive quote di esecuzione, purchè la mandataria lo posseda in parte prevalente, al fine di garantire le capacità tecniche per l'assolvimento del servizio*);

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

Inoltre dovranno, a pena di esclusione, presentare la seguente documentazione:

1) **DGUE** da riprodurre singolarmente per ogni impresa, debitamente compilato e sottoscritto in originale.

2) **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE**, come da art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo ed il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se trattasi di altro tipo di società o consorzio, nonché da tutti i direttori tecnici o preposti o responsabili tecnici.

In alternativa il legale rappresentante sottoscrittore dell'offerta potrà effettuare, qualora ne abbia piena conoscenza, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra ai sensi dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 per conto degli altri soggetti obbligati e precedentemente elencati.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale, tecnico-qualitativo ed economico finanziario per la partecipazione alla gara è acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e che la presente Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPass, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa.

Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui sopra.

I concorrenti dovranno allegare in procedura debitamente compilato e firmato digitalmente il DGUE e il documento "dichiarazioni integrative DGUE".

Di seguito la documentazione che dovrà essere caricata dai concorrenti nel sistema AVCPass, a comprova del possesso dei requisiti richiesti:

- 1) relativamente al requisito di carattere professione relativo al punto a), copia dell'iscrizione al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara o iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;
- 2) relativamente al requisito tecnico-qualitativo relativo al punto b) delle condizioni di partecipazione, è richiesta copia dei due progetti di comunicazione online e offline e di campagne di web marketing nella promozione di destinazioni turistiche effettuati nel triennio 2016-2017-2018, con indicazione dei relativi importi o in alternativa certificati di buon esito del/i committente/i con indicazione degli importi erogati;
- 3) relativamente al requisito tecnico-qualitativo relativo al punto c) delle condizioni di partecipazione, è richiesta copia del concept creativo e declinazione grafica realizzati per almeno una campagna digital per la promozione di destinazioni turistiche nel triennio 2016-2017-2018, a livello nazionale e/o internazionale, realizzato o, in alternativa, certificato di buon esito del/i committente/i;

- 4) relativamente al requisito economico/finanziario relativo al punto d) delle condizioni di partecipazione, è richiesta copia dei bilanci o altra documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito del fatturato globale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI o Consorzi nei quali l'impresa partecipa.

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, a seguito di specifica istruttoria, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Art. 4 – Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/16 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e secondo il metodo aggregativo compensatore sulla base dei seguenti criteri di valutazione ed alla ponderazione attribuita a ognuno di essi:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
A - Elemento ECONOMICO	10
B - Elementi TECNICI	90
TOTALE	100

ELEMENTO TECNICO-QUALITATIVO

Per formulare l'offerta tecnica l'impresa concorrente dovrà redigere una relazione tecnico – valutativa, in lingua italiana, sviluppandola secondo i punti A), B), C), D) del paragrafo “Servizio richiesto” del Capitolato tecnico-brief 2019.

I punteggi saranno attribuiti secondo le modalità che seguono.

La Commissione procederà all'esame delle offerte dei concorrenti secondo i seguenti criteri:

1

Progettazione strategica	La commissione attribuirà il punteggio sull'efficacia della strategia nel suo insieme, per il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione, in relazione alle peculiarità specifiche dei target audience e dei mercati di riferimento. Max punti 20
---------------------------------	--

2

Pianificazione multicanale delle campagne digital	La commissione valuterà il volume di comunicazione, l'efficacia del mix di canali di contatto proposti per il raggiungimento dei target profilati, mettendo a confronto i KPI indicati nelle diverse proposte dalle agenzie concorrenti. Max punti 30
--	---

3

Ideazione creativa	La commissione attribuirà il punteggio sulla qualità, originalità ed efficacia della proposta creativa per il raggiungimento di comunicazione. Max punti 30
---------------------------	--

4

Gruppo Lavoro	La commissione esaminerà i curricula dei componenti il gruppo di lavoro messo a disposizione per la realizzazione del progetto, tenendo in considerazione le specifiche professionalità e le esperienze maturate nel settore specifico. Max punti 10
----------------------	---

Per la valutazione dell'elemento tecnico i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti stessi, variabili fra 0 e 1, attribuiti dai singoli commissari, a seguito di valutazione individuale di ogni item.

Una volta individuate le medie provvisorie per ogni item di valutazione si

procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e riproporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. La stessa operazione verrà successivamente effettuata per ogni singolo criterio complessivo

L'attribuzione dei punteggi discrezionali relativi alle singole voci verrà fatta attribuendo punteggi espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni:

Ottimo 1

Adeguito da 0,8 a 0,9

Discreto. 0,7

Sufficiente 0,6

Non sufficiente da 0,4 a 0,5

Scarso da 0,2 a 0,3

Inadeguato da 0 a 0,1

N.B. Saranno ammessi alla valutazione dell'offerta economica solo i concorrenti che avranno ottenuto almeno 50 punti su 90 disponibili nella valutazione dell'offerta tecnica.

ELEMENTO ECONOMICO

Il concorrente dovrà indicare nell'**offerta economica** l'importo offerto rispetto al prezzo a base d'asta pari ad euro 221.000 (iva esclusa).

Le ditte partecipanti dovranno formulare l'offerta economica indicando, in cifre e in lettere, l'importo offerto.

In caso di discordanza fra le cifre e le lettere sarà tenuta valida l'offerta espressa in lettere.

Non sarà ammessa alcuna offerta pari o superiore all'importo a base d'asta di euro 221.000.

Non saranno ritenute ammissibili offerte contenenti riserve o condizioni.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della Ditta partecipante munito di idonei poteri, o da tutti i legali rappresentanti o procuratori in caso di R.T.I costituendo ed essere espressa in lingua italiana. Qualora la documentazione venisse sottoscritta da persona

diversa dal titolare o rappresentante legale, dovrà essere allegata la procura speciale che abilita il firmatario alla presentazione di quanto richiesto.

Il prezzo offerto si intende accettato dalla Ditta aggiudicataria in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi deve intendersi assolutamente invariabile per tutta la durata contrattuale.

L'offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione.

L'offerta economica deve inoltre contenere la dichiarazione relativa alla quota parte del servizio che si intende eventualmente subappaltare a terzi ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del capitolato d'Oneri.

Si procederà all'attribuzione del punteggio economico tenuto conto che all'offerta migliore, ovvero a quella che avrà offerto il minor prezzo posto a base di gara, verranno attribuiti 10 punti mentre per le altre offerte si procederà all'attribuzione del punteggio applicando la seguente formula:

$$PE_{\max} \times \frac{BA - P}{BA - P_{\min}}$$

dove:

PE_{max}: massimo punteggio attribuibile

BA: prezzo a base d'asta

P: prezzo offerto dal concorrente

P_{min}: prezzo più basso tra quelli offerti in gara

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta idonea dalla Commissione.

In caso di offerte che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo, l'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto nella valutazione dell'offerta tecnica, in caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione per sorteggio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di non assegnare il servizio oggetto del presente capitolato nell'ipotesi in cui nessuna offerta corrispondesse ai criteri stabiliti.

Art.5 - Svolgimento della procedura di gara

L'esame e la valutazione delle offerte verranno affidati ad apposita Commissione di gara, che verrà costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata sul portale del MePA dalla suddetta commissione giudicatrice, nominata con specifico provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 77 del codice nonché in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta Comunale del Comune di Genova con proprio atto n. 20 del 23/02/2017.

Il Presidente sarà scelto tra i dirigenti dell'Ente in considerazione del curriculum e del settore di competenza.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

La comunicazione delle sedute pubbliche successive alla prima avverrà mediante apposita nota trasmessa mediante posta certificata.

Alle sedute pubbliche potranno presenziare i rappresentanti delle imprese concorrenti, (legali rappresentanti, procuratori, delegati) muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara e debitamente identificati.

Le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice, al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice provvederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi, all'individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, e all'individuazione del migliore offerente.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del codice, qualora l'offerta risultante prima in graduatoria risultasse anormalmente bassa, verrà sottoposta a verifica di anomalia.

La verifica di congruità verrà effettuata in ossequio a quanto disposto dall'art. 97 comma 5 del codice. Qualora le giustificazioni presentate non fossero esau-

lo per iscritto per un contraddittorio, indicando puntualmente di fornire le giustificazioni e precisazioni ritenute necessarie. In tale sede il concorrente dovrà produrre adeguata relazione con gli allegati necessari che, per ciascuno dei punti contestati, fornisca le giustificazioni ed i chiarimenti richiesti, e comunque ogni elemento utile per la dimostrazione della congruità dell'offerta, a tal fine il concorrente potrà avvalersi durante il contraddittorio della presenza di uno o più consulenti di parte esperti in materia.

Qualora continuassero a sussistere, secondo valutazione debitamente motivata dalla presente Amministrazione, elementi di non congruità dell'offerta, si procederà all'invalidazione della stessa e si aggiudicherà il servizio all'agenzia che segue in graduatoria; qualora tale offerta risultasse anch'essa anomala, verrà seguita la medesima procedura di verifica congruità.

Una volta identificata la prima offerta valida, come sopra disposto, la presente Amministrazione procederà all'aggiudicazione della RdO utilizzando le funzionalità disponibili all'interno del Mercato Elettronico della PA (MEPA).

La Commissione motiverà con apposito verbale la scelta del vincitore e approverà la graduatoria.

Art. 6 - Modalità dell'esecuzione del servizio.

Il servizio consiste nella progettazione strategica e la realizzazione di un piano di comunicazione digital per promuovere il brand Genova e la destinazione turistica nell'anno 2019.

L'assegnatario dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle presenti "condizioni particolari" e del "Capitolato tecnico-brief 2019".

Art. 7 - Termine di consegna delle offerte

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 29 marzo 2019.**

Non saranno ammesse le offerte pervenute successivamente al predetto termine

Art. 8 - Esclusioni dalla gara

Verranno esclusi i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza

dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o altri elementi essenziali.

Art. 9 - DUVRI

Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la C.A. ritiene, in relazione al presente appalto, di non dover redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai fini e ai sensi dei commi 3-3bis- 3ter dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Art. 10 – Cauzione definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art.93 c.7 espressamente richiamato dall'art. 103 c.1.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determina la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva dovrà avere durata pari a quelle del relativo contratto.

La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art.103 comma 5 del D.to L.vo 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 11 - Obblighi ed oneri a carico della ditta aggiudicataria

L'Aggiudicatario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare gli stessi nel rispetto delle indicazioni riportate nelle presenti "condizioni particolari", nel "Capitolato tecnico-brief 2019" e secondo i termini e le modalità contenute nell'offerta presentata.

L'Aggiudicatario:

- è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;

- si impegna a trasmettere al Comune di Genova, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici;

- è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal D.Lgs. 81/9.4.2008;

- assume l'obbligo di tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite, danni, costi, risarcimenti e quant'altro chiunque possa avanzare e/o pretendere per la presunta violazione di diritti d'Autore, marchi di fabbrica, brevetti e simili, italiani o stranieri, derivanti dall'espletamento dei servizi;

- assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore;

- è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto;

L'Aggiudicatario e l'Amministrazione si impegnano a darsi reciprocamente immediata notizia di qualsiasi azione o questione di terzi di cui siano venute a conoscenza relativamente a quanto sopra.

L'Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti dall'espletamento dell'incarico affidato ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità al

riguardo.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti e per il quale verrà richiesto il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'espletamento dei servizi.

Art. 12 - Verifiche e controlli

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate da parte della presente Amministrazione, dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

Art.13 - Inadempienze e penalità

L'Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio.

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione. In particolare, nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nell'Offerta Tecnica, ovvero diversamente concordata con il committente, imputabili all'aggiudicatario, sarà applicata nei confronti di quest'ultimo una penale giornaliera compresa lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Nell'ipotesi in cui i risultati delle campagne non raggiungano i KPI stimati nel piano presentato, verrà applicata una penale proporzionale al mancato risultato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.

L'Aggiudicatario non sarà peraltro ritenuto responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto adempimento o tardivo adempimento sia dovuto direttamente od indirettamente a causa di forza maggiore.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

In applicazione di quanto previsto dalla lettera c) del punto 4.1. delle Linee Guida n.6 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente Amministrazione comunicherà tempestivamente all'ANAC, ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del predetto Decreto, i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto.

Art. 14 – Risoluzione del contratto.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti della ditta stessa.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

a) per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori. In tal caso la risoluzione del contratto decorrerà dal giorno indicato nel provvedimento specifico.

b) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

d) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione

dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

e) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

f) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

g) in caso di falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

h) in caso di transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010

Il contratto sarà altresì risolto in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Art. 15. Esecuzione in danno

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti condizioni entro i termini stabiliti,

l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni, anche d'immagine, eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

Art. 16 - Fattura, liquidazione e pagamento.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 , art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestata a Comune di Genova- Direzione Marketing Territoriale, Promozione della Città, Attività Culturali - via Garibaldi 9 - 16124 Genova indicando il seguente CODICE UNICO: E 4390 W.

Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione di quanto sopra determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione della fattura si applica il meccanismo del c.d. “split payment” che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dal fornitore, al quale verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione della fattura è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;

- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzioni/Settori utenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della stessa sulla piattaforma, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E.e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 presso Agenzia delle entrate per la Riscossione, competente alle verifiche ispettive di controllo

Art.17 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n°50/2016.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo

ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

Art. 19 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito, purchè sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 20 - Spese di bollo a carico ditta aggiudicataria

Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo posta alla Direzione Marketing Territoriale, Promozione della città, Attività Culturali una marca da bollo del valore di Euro 16,00, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture.

Art. 20 – Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai partecipanti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Genova, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 21 - Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la presente amministrazione e operatori economici in merito alla gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale del MePA e/o all'indirizzo PEC marketing.comge@postecert.it all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 22 - Foro competente.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 23 - Rinvio al altre norme

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni particolari, valgono, in quanto compatibili, le norme del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

IL DIRETTORE
(Dott. Cesare Torre)
(documento firmato digitalmente)